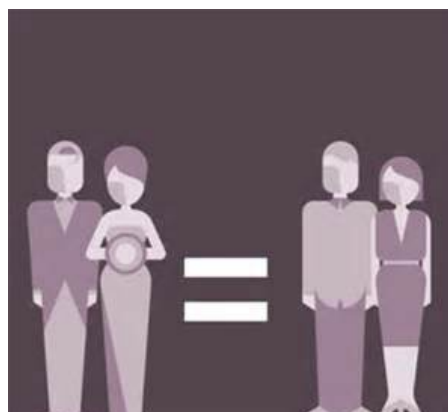
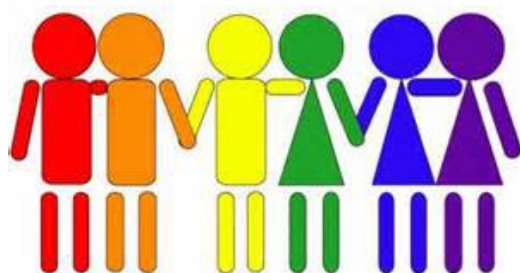


Maggio 2016

LE UNIONI CIVILI

E

LE CONVIVENZE DI FATTO



Gazzetta Ufficiale (n. 118 del 21 maggio 2016; testo della legge n. 76 del 20 maggio 2016)

Proposta di Legge approvata dal Senato della Repubblica

Lavori Parlamentari

Quotidiani/settimanali (La Repubblica, Il Corriere della Sera, La Stampa, Il Giornale, Libero, Il Sole24 ore)

(Il Fatto quotidiano; l'Espresso)

Edizione online

Riservata agli "amici" che la vogliono leggere

Maggio 2016

INDICE

<i>LE UNIONI CIVILI E LE CONVIVENZE DI FATTO.....</i>	<i>3</i>
<i>A) LE UNIONI CIVILI.....</i>	<i>3</i>
<i>B) LE CONVIVENZE DI FATTO.....</i>	<i>6</i>

LE UNIONI CIVILI E LE CONVIVENZE DI FATTO

Anche se tema notoriamente divisivo non posso non occuparmene.

E' una legge molto attesa da una parte del Paese e contrastata da un'altra parte. Giunge dopo tanti tentativi: chi non ricorda i PACS (Patti civili di solidarietà) ed i Di.CO (Diritti e doveri delle persone stabilmente conviventi) che la "cattolicissima" **Rosaria (Rosy) Bindi** - Ministro della Famiglia e la "diessina" **Barbara Pollastrini** - Ministro delle Pari opportunità, avevano cercato di fare approvare nel 2007?



I MdL d'Italia, in molti casi già classe dirigente del nostro Paese, non possono far finta di niente:

E' sempre bene sapere, conoscere, condividere e/o criticare.

E' una legge della Repubblica ed in quanto tale deve essere applicata anche da chi non la condiziona. Forse poteva essere fatta meglio oppure anche non essere fatta ma.... "con il senno del poi sono piene le fosse".

La nostra Costituzione mette a disposizione di chi è contrario gli strumenti per abrogare (referendum, ma la CEI - Conferenza Episcopale Italiana -, pur non approvando la nuova normativa, frena molto sull'iniziativa referendaria che un gruppo di parlamentari vorrebbe promuovere dopo la promulgazione), modificare, integrare (con altri provvedimenti) la legge stessa: questo è quanto dovrebbe accadere in un Paese veramente democratico.

Poi ognuno svolga il proprio ruolo.

Capisco benissimo la reazione della Chiesa come pure la soddisfazione dei c.d. "arcobaleno". Capisco altresì coloro che sono stati contrari e che forse avrebbero voluto una legge diversa (oppure non l'avrebbero mai voluta). Non riesco a capire, invece, quelle "forze" che per "reazione" all'approvazione delle Unioni Civili hanno dichiarato che voteranno "no" alle riforme. Ogni forza politica è libera di votare come ritiene più opportuno ovvero votare secondo le proprie idee e/o ideologie, i propri convincimenti, secondo le aspettative degli elettori che rappresenta, ma sempre secondo le regole democratiche messe a disposizione dalla nostra legislazione e non per semplice "ripicca".

Mi fermo qui e forse ho detto anche troppo.

Verrà analizzata la legge (L. 20 maggio 2016 n. 76) sulla base del testo approvato (69 commi di un solo articolo) e pubblicato sulla G.U. (n. 118 del 21-05-2016), partendo dai lavori parlamentari.

Ancora una volta si è fatto ricorso al voto di fiducia, con i pro ed i contro che questa tipologia di voto comporta.



Mi limiterò a "riportare e spiegare" solamente quello che prevede la legge quasi in modo didattico, illustrativo, senza commenti specifici, come pure senza raffronti con quello che succede negli altri grandi Paesi (l'Italia è stato il 27° Paese europeo ad approvare una legge sulle Unioni Civili): ciò per evitare che il solito **"Pierino"** faccia "la punta alle matite". L'obiettivo, disinteressato, è solo di mettere a conoscenza i lettori di una nuova normativa che, "piaccia o meno", è oggi legge della Repubblica.

La legge "**Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso**" prende in esame nella seconda parte anche la "**disciplina delle convivenze**". Viene indicata come la "**Cirinnà**", dal nome della senatrice Monica Cirinnà, prima firmataria della proposta di legge.



A) LE UNIONI CIVILI

Costituzione dell'unione civile

I primi 4 commi dell'unico articolo riportano che

"La legge istituisce l'unione civile (U.C.) tra persone dello stesso sesso come specifica formazione ai sensi degli art. 2 e 3 della Costituzione..."

Deve trattarsi di "Due persone maggiorenni dello stesso sesso" che costituiscono una U.C. "mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni".

Dovrà esserci quindi la registrazione da parte dell'ufficiale stesso "nell'archivio dello stato civile".

Sono cause impeditive se una delle parti :

- è ancora sposata ovvero ha contratto una U.C. oppure ha meno di 18 anni;
- ha un' interdizione per infermità mentale;
- ha un legame di parentela con il partner;
- è stata condannata per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l'altra parte;

- ha un rapporto di parentela di cui all'articolo 87 del c.c. (che regola il matrimonio)

La sussistenza di una delle cause impeditive comporta la nullità della U.C. (comma 5)

Il riferimento alla Costituzione è agli artt. 2 (che garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali) e 3 (dignità sociale ed uguaglianza dei cittadini senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, ecc.).

Il comma 9 prevede che l'Unione Civile è certificata dal documento attestante la relativa costituzione che deve contenere:

- i dati anagrafici delle parti;
- l'indicazione del regime patrimoniale e della loro residenza;
(oltre ai dati anagrafici ed alla residenza dei testimoni).

Cognome, obblighi, vita familiare



Le parti possono stabilire di assumere un cognome comune (scelto tra i loro cognomi); la parte può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome (comma 10).

I partner (o parti) acquisiscono gli stessi diritti ed assumono i medesimi doveri. Dall'Unione Civile discende l'obbligo reciproco all'assistenza morale e materiale ed alla coabitazione. Le parti sono tenute a contribuire ai bisogni comuni, in relazione alle proprie sostanze ed alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo. Le parti concordano l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune (commi 11/12).

Aspetti patrimoniali

In mancanza di diversa convenzione, il regime patrimoniale è quello della comunione dei beni.



Per quanto concerne la **reversibilità della pensione (*)**, l'indennità in caso di morte ed il TFR maturato, con la nuova legge spettano al partner superstite. Inoltre, sempre il partner superstite acquista gli stessi diritti successori che ha il coniuge (marito-moglie superstite) nel matrimonio (commi 13,17,19).

Rispetto alla precedente legislazione, i figli vengono danneggiati dalla nuova normativa.

Rispetto al matrimonio tra eterosessuali, le unioni civili sono un legame diverso. Presentano però molti diritti e doveri in comune. Il comma 20 dell'unico articolo recita esplicitamente che: "Al solo fine di assicurare l'effettività della tutela dei diritti ed il pieno adempimento degli obblighi ...le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti la parole coniuge - coniugi o termini equivalentisi applicano anche ad ognuna delle parti della U.C."

Conseguentemente oltre che agli effetti economici (comprensivi anche delle detrazioni), i partner possono essere, infatti, riconosciuti come coniugi anche in caso di malattia, in caso di ricovero,e ,come già visto, in caso di morte.

ooooo

Troverà applicazione anche la disciplina sulle ferie matrimoniali (nelle diverse fattispecie, in quanto si fa generalmente riferimento al "matrimonio") come pure la corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare.

Per quanto concerne la reversibilità della pensione, secondo il Presidente dell'INPS, Tito Boeri, *"c'è l'impatto sui conti, ma è dell'ordine di qualche centinaio di milioni di euro e quindi sostenibile..."*. Di diverso avviso è Forza Italia che considera *"sballate"* le coperture previste: per "Libero" e per "il Giornale" l'impatto potrebbe andare dagli 1 ai 4 miliardi!

(*) al fine di evitare le consuete "degenerazioni" (si potrebbe per esempio assistere ad U. C. di comodo come è successo per esempio in molti casi con i matrimoni con le badanti) sarebbe utile, forse necessario, replicare una normativa "equilibrata" che tuteli essenzialmente le parti di U.C. effettive (per esempio una reversibilità misurata agli anni di unione?). La delega di cui in appresso potrebbe servire allo scopo.

Lo scioglimento delle Unioni Civili

Si applicano, "in quanto" compatibili le norme di cui alla legge 1° dicembre 1970 n. 898 (Legge sul divorzio). Contrariamente al matrimonio, lo scioglimento avviene direttamente, cioè senza passare per la separazione. Sarà sufficiente che una delle due parti presenti una comunicazione all'ufficiale di stato civile. Ovviamente la comunicazione può anche essere congiunta. Dopo tre mesi dalla comunicazione si può chiedere il divorzio vero e proprio (divorzio breve). Il divorzio potrà avvenire in via giudiziale, davanti all'ufficiale di stato civile oppure con la negoziazione assistita dagli avvocati.

Con lo scioglimento della U.C., si applicano le stesse regole valide per il matrimonio in favore della parte più debole economicamente in materia di alimenti.

Inoltre lo scioglimento:

a) avviene per morte oppure con la dichiarazione di morte presunta (comma 22);

b) se il partner cambia sesso (comma 26); al contrario,



se la rettifica anagrafica di sesso avviene nell'ambito matrimoniale (comma 27), qualora i coniugi manifestassero la volontà di non volerlo sciogliere si instaura automaticamente un'unione civile.

La violenza può determinare l'annullamento del contratto (comma 16);

Tra le cause di scioglimento è esclusa la mancata consumazione del rapporto.

Adozioni ed altro



Nel corso del dibattito parlamentare è stata stralciata la possibilità della "stepchild adoption", letteralmente "adozione del figlio-stro" (figlio legittimo del partner), prevista nel testo originario della U.C.: è stato stabilito che non si applicano alle unioni civili le disposizioni della legge 184/1983. E' stata però inserita una precisazione (comma 20) con la quale "*Resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti*". Ciò consentirebbe ai Tribunali, secondo alcune interpretazioni, di valutare la possibilità di concedere alle coppie omosessuali unite civilmente, per via giurisprudenziale, la stepchild adoption.

Secondo altre interpretazioni, di contro, ciò non sarebbe possibile.

E' certo invece che per le Unioni Civili non vale l'obbligo di fedeltà.

Come pure che, in Italia, la "pratica dell'utero in affitto" resta proibita.

Delega al Governo

Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, il Governo potrà adottare uno o più decreti legislativi in materia di unioni civili nel rispetto dei seguenti criteri (comma 28):

- a) adeguamento a quanto previsto nella presente legge delle disposizioni dell'ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni;
- b) modifica e riordino delle norme in materia di diritto internazionale prevedendo l'applicazione della disciplina delle U.C. regolata dalla leggi italiane alle coppie formate da persone dello stesso sesso che abbiano contratto all'estero matrimonio, unione civile o altro istituto analogo;
- c) modificazioni ed integrazioni normative per il necessario coordinamento con la presente legge delle disposizioni contenute nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti e nei decreti.

Secondo alcuni commentatori si tratterebbe di una delega ampia.

B) LE CONVIVENZE DI FATTO

E' l'argomento meno divisivo del provvedimento legislativo.

Come per le U.C., le convivenze, nella nostra attuale società, hanno assunto un rilievo non secondario: tanti giovani anche a noi vicini, per motivazioni diverse che esulano da queste note, conducono una vita "comune" convivendo cioè, come si dice, "accompagnandosi". Queste convivenze, tra coppie eterosessuali, spesso danno vita ...ad altre vite.

Come si instaurano

Preciso subito che secondo il comma 36 dell'articolo unico si intendono per "conviventi di fatto,



due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da unioni civili"



Per l'accertamento della convivenza (comma 37) si fa "riferimento alla dichiarazione anagrafica", cioè la presentazione, come primo passaggio, della richiesta di iscrizione all'anagrafe secondo una procedura prevista dal DPR 223/1989.

Le tutele riconosciute a questa tipologia di coppia sono meno incisive rispetto a quelle previste sia per le coppie sposate sia per quelle unite civilmente.

Assistenza del convivente e riflessi economico-patrimoniali

I conviventi di fatto (comma 38) hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall'ordinamento carcerario.

In caso di malattia o di ricovero (comma 39) hanno diritto reciproco di visita, di assistenza nonché di accesso alle informazioni personali (secondo le regole delle strutture ospedaliere, previste per i coniugi ed i familiari).

Ciascun convivente di fatto può designare l'altro (commi 40/41) - in forma scritta e autografa oppure (in caso di impossibilità di redigerla) alla presenza di un testimone - come suo rappresentante (con poteri pieni o limitati):

a) in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute;

b) in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le celebrazioni funerarie, le modalità di trattamento del corpo.

Il convivente di fatto può essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno qualora l'altra parte sia dichiarata interdetta o inabilitata (comma 47).

Al convivente di fatto che presti stabilmente la propria opera all'interno dell'impresa dell'altro convivente spetta una partecipazione agli utili ed ha anche diritto agli incrementi dell'avviamento aziendale (comma 46).

Per i conviventi non ci sono, invece, né diritti successori né pensioni di reversibilità.

Non si ha inoltre il diritto al TFR in caso di morte dell'altro convivente.

Abitazione

I commi 41-45 regolano la situazione abitativa.

"In caso di morte del proprietario della casa di comune residenza, il convivente di fatto superstite ha diritto di continuare ad abitare nella stessa per due anni o per in periodo pari alla convivenza se superiore a due anni e comunque non oltre i 5 anni". Tutelata la fattispecie relativa ai figli minori o disabili del convivente di fatto superstite.

Il diritto di cui sopra viene meno qualora il convivente di fatto superstite cessi di abitare stabilmente la casa di comune residenza ovvero in caso di matrimonio, unione civile, nuove convivenze di fatto.

Nel caso di morte del conduttore ovvero di suo recesso dal contratto di locazione della casa di comune residenza, il convivente ha la facoltà di succedergli nella locazione.

I conviventi di fatto possono godere, a parità di condizioni, di un eventuale titolo preferenziale nel caso in cui l'appartenenza del nucleo familiare costituisca titolo o causa di preferenza nella graduatoria per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare.



Contratto di convivenza

I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza. (comma 50).

Il contratto, le sue modifiche e la sua risoluzione sono redatti in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme imperative ed all'ordine pubblico (comma 51).

Il professionista, ai fini dell'opponibilità ai terzi, deve trasmetterne, entro dieci giorni, una copia al comune di residenza dei conviventi per l'iscrizione all'anagrafe (comma 52).

Nel contratto, oltre all'indirizzo indicato da ciascuna delle parti, possono essere precisati altri dati quali: l'indicazione della residenza, le modalità di contribuzione alle necessità della vita comune, il regime patrimoniale della comunione dei beni (comma 54).

Il regime patrimoniale scelto nel contratto di convivenza può essere modificato in qualunque momento nel corso della convivenza, con le modalità sopra previste al comma 51.

Il contratto di convivenza non può essere sottoposto a termine o condizione (comma 56).



Nullità e risoluzione del contratto di convivenza

Il contratto di convivenza è affetto da nullità insanabile (comma 57) in presenza:

- a) di un vincolo matrimoniale, di una Unione Civile o di altro contratto di convivenza;
- b) di rapporti di parentela, affinità, adozione;
- c) di persona minore di età;
- d) di persona interdetta giudizialmente;
- e) di persona condannata per delitto consumato o tentato sul coniuge dell'altro/a convivente.

Il contratto di convivenza si risolve (comma 59) per:

- a) accordo delle parti;
- b) recesso unilaterale;
- c) matrimonio tra i conviventi o tra un convivente ed un'altra persona;
- d) morte di uno dei contraenti;



La risoluzione del contratto di convivenza per accordo tra le parti o per recesso unilaterale deve essere redatta per atto pubblico (comma 60).

Qualora il contratto di convivenza preveda il regime della comunione dei beni la sua risoluzione determina lo scioglimento della comunione medesima.

In caso di cessazione della convivenza di fatto (comma 65), il giudice stabilisce il diritto del convivente di ricevere dall'altro convivente gli alimenti qualora versi in stato di bisogno o non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento.

oooooooooooo

Non appena approvata la legge, che nasce da un compromesso tra le forze politiche che compongono il Governo, è subito scoppiata una polemica sulle adozioni nelle Unioni Civili (stepchild adoption) che come abbiamo visto non sono inserite nella legge ma sono state rinviate "alle norme vigenti".

Per il Ministro Costa (responsabile per gli Affari Regionali con delega alla Famiglia) occorrerebbe mettere uno stop "alle sentenze creative".

Secca la replica della Senatrice Cirinnà : "Sono secondo legge".
Vedremo cosa succederà.

oooooooooooo

Ho concluso questo Speciale domenica 15 maggio (favorito dalla giornata piovosa) subito a ridosso dell'approvazione definitiva da parte della Camera dei Deputati.

Ho atteso la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale per verificare la rispondenza della versione pubblicata con quella in mio possesso (testo approvato dal Senato).

Sarebbe stato mio intendimento inserire nello Speciale un secondo argomento (Il Fondo ATLANTÉ), argomento a me più familiare anche per bilanciare la non "facilità" del primo tema: non è stato possibile per impegni non previsti.

Ringrazio Luciano per la rilettura e Mauro che ha curato come al solito la parte grafica oltre alla rilettura (non la "battitura" del testo).

Un caro saluto, un augurio di buona salute e meno problemi.

Gino

Roma, 15 maggio 2016



Lo Speciale - Edizione Maggio 2016

LE UNIONI CIVILI E

LE CONVIVENZE DI FATTO

Terminato il 15 maggio 2016

*Riservato a chi vuole leggerla, agli amici, alle amiche,
alle maestre ed ai maestri.*